



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Prot. n.

Roma



GDAP-0478926-2011

PU-GDAP-1a00-20/12/2011-0478926-2011

All'Organizzazione Sindacale
S.A.P.Pc
Via Trionfale, 79/A
00136 ROMA

Am

Oggetto: Requisito età anagrafica per la partecipazione al concorso di Agente di Polizia Penitenziaria.

Con riferimento alla nota n. 22757 del 27 settembre 2011 avente analogo oggetto, si comunica che dall'analisi della normativa vigente in materia non emerge alcuna sperequazione con le altre forze di polizia poiché la disposizione che ha abrogato il limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici (art. 3 comma 6 della legge 127 del 1997), ammette deroghe connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'Amministrazione.

Pertanto ogni amministrazione, per effetto di detta disposizione, è legittimata ad adottare regolamenti che prevedono diversi limiti di età a seconda delle esigenze oggettive connesse al servizio da prestare.

La circostanza che i concorsi banditi da altre Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare prevedono, per l'accesso alla carriera iniziale, diversi limiti di età dipende esclusivamente dalla diversa normativa vigente nello specifico settore, avuto riguardo, evidentemente, alle peculiarità tipiche di ogni Corpo di Polizia.

D'altra parte, a ben vedere, se si deve parlare di "sperequazione" anche altre sono le diversità previste per l'accesso ai ruoli iniziali delle differenti Forze di Polizia; si pensi ad esempio, che i candidati devono sostenere anche ulteriori prove di efficienza fisica, non previste per l'accesso al Corpo di Polizia Penitenziaria.

Il Capo del Dipartimento

Franco Ionta